

ORIGINALE

C O M U N E D I B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 66

DEL 20/04/2005

O G G E T T O:

AZIONE LEGALE A SEGUITO DI INADEMPIMENTO OBBLIGO CONVENZIONI URBANISTICHE 5358/1990 E 12.615/1992: NOMINA LEGALE DI FIDUCIA E AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

Oggi, 20/04/2005 alle ore 11,30 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sig. FERRI Ferruccio, nella sua qualità di Sindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

FERRI	Ferruccio	P
PIANTINI	Giuseppe	P
VIGIANI	Maria Teresa	P
POLVERINI	Silvano	P
LARGHI	Alberto	P
ACCIAI	Gian Maria	P
GIOVANNINI	Alessandro	P

presenti	assenti
7	0

Assiste la Dott. ssa Silvia PETRUCCI, nella sua qualità di Segretario comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA **SI**
ALLEGATI **NO**

**OGGETTO: AZIONE LEGALE A SEGUITO DI INADEMPIMENTO OBBLIGO
CONVENZIONI URBANISTICHE 5358/1990 E 12.615/1992: NOMINA LEGALE DI
FIDUCIA E AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE
LA GIUNTA COMUNALE**

RICHIAMATE:

- la deliberazione C.C. n. 166 del 23.06.1988, esecutiva ai sensi di legge;
- la convenzione urbanistica del 14.10.1988 Rep. n. 3357;
- le deliberazioni C.C. n. 24 del 12.07.1989, n. 301 del 04.09.1989 e n. 219 del 06.07.1990, esecutive ai sensi di legge;
- la convenzione urbanistica del 28.08.1990 Rep. n. 5.358;
- le deliberazione C.C. n. 42 del 27.04.1992 e deliberazione G.C. n. 532 del 30.07.1992, entrambe esecutive ai sensi di legge a mezzo delle quali si stabiliva di integrare la convenzione Rep. n. 5358/1990 fermo restando la validità di quanto pattuito nella convenzione del 1990;
- la convenzione urbanistica del 12.10.1992 Rep. n. 12.615;

DATO ATTO che:

- in esecuzione della sopracitata convenzione Rep. n. 5358/1990, il Sindaco del Comune di Bibbiena richiedeva con lettera datata 25.10.1994 ns. prot. n. 24940 alla Società Cooperativa Tessile con sede in Via del Lanificio n. 3 Soci di Bibbiena la cessione dell'immobile come identificato nella planimetria allegata alla deliberazione C.C. n. 219/1990;
- il decreto del Prefetto della Provincia di Arezzo prot. n. 318/94/S del 04.05.1995, pervenuto al protocollo del Comune in data 09.05.1995 ns. prot. n. 009680, a mezzo del quale il Prefetto autorizzava il Sindaco di Bibbiena ad acquistare l'immobile sopra descritto in esecuzione alla convenzione stipulata il 28.08.1990 (art. 13);
- la lettera datata 06.09.2002 ns. prot. n. 18909 del Direttore Generale del Comune di Bibbiena a mezzo della quale si intimava la Società Cooperativa Tessile di adempiere alle convenzioni sopra richiamate procedendo al trasferimento dell'immobile di che trattasi;

EVIDENZIATO che l'Amministrazione comunale - negli anni successivi - ha collaborato attivamente (attraverso numerosi incontri con gli organi legali e amministrativi delle ditte Lanificio di Soci e Stimet di Chiusi della Verna, con le parti politiche, con il Prefetto della Provincia, con il Presidente della Provincia, con i sindacati, con le banche finanziatrici, ecc.) per ricercare soluzioni alla gravissima crisi economica in cui erano cadute le ditte interessate con evidenti ripercussioni di carattere sociale nella vallata casentinese;

VALUTATO che, allo stesso tempo, questa Amministrazione ha l'obbligo di far valere i diritti del Comune di recuperare un credito - nella forma di trasferimento di immobile in adempimento ad una convenzione formalmente sottoscritta e trascritta - poiché il trascorrere del tempo determinerebbe la prescrizione di ogni diritto con conseguente danno erariale per le casse del Comune;

VISTA la lettera del 05.04.2005 ns. prot. n. 7184 del Segretario Generale/Direttore Generale a mezzo della quale si fissava per il giorno 18.04.2005 ore 10,00 (termine definito perentorio) la seduta per la stipula del contratto di cessione dell'immobile di che trattasi censito al Catasto Urbano del Comune di Bibbiena al Foglio 29 particella 1177 di mq. 2845 sub. 1 cat. C/2 classe 1; a confine con: Foglio 29 particella 1167 intestata a Comune di Bibbiena; Foglio 29 particella 424 intestata a ente urbano; Foglio 29 particella 11 intestata a ente urbano e promiscui a partita speciale; Foglio 29 particella 1182 sub. 1 intestata a Fabbri Marino C.F. FBBMRN50H18A851R; Foglio 29 particella 1182 sub. 2 Cooperativa Tesile di Soci s.c. a r.l. con sede in Bibbiena, salvo se altri;

ACCERTATO che alla data come sopra determinata gli attuali amministratori, con poteri di firma, della Società Cooperativa Tessile di Soci non hanno adempiuto all'obbligo di trasferire l'immobile di che trattasi come richiesto con note ns. prot. n. 24940/1994 e 18909/2002, e pertanto occorre far valere il diritto al trasferimento dell'immobile in favore del Comune ai sensi delle disposizioni del codice civile vigenti in materia;

RITENUTO pertanto necessario nominare un legale per agire in giudizio per ottenere il trasferimento dell'immobile come sopra identificato;

DATO ATTO che l'Avv. Cinzia Baldo, con studio in Arezzo, si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico conferendoLe mandato a rappresentare e difendere il Comune;

RICHIAMATO l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che distingue tra attività di indirizzo e di controllo, proprio dell'organo politico e attività di gestione demandata ai dirigenti o, in mancanza ai responsabili dei servizi;

RITENUTO necessario dare i seguenti indirizzi ai Responsabili del servizio Segreteria ed Economico-Finanziaria, ciascuno per le rispettive competenze:

- assunzione di impegno di spesa di Euro 1.500,00, dando atto che la somma potrà subire diminuzioni o aumenti in relazione al corso del procedimento giurisdizionale;

- compimento di tutti gli atti (proposte deliberative/determinazioni) necessari all'espletamento del procedimento giurisdizionale, salvo nuovi indirizzi che l'Amministrazione comunale ritenesse di fornire;

TENUTO CONTO conseguentemente che occorre autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a porre in essere tutti gli atti necessari;

ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati rilasciati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 12 del D. Lgs. n. 267/2000, pareri allegati; favorevoli

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE

DELIBERA

- 1) di nominare l'Avv. Cinzia Baldo, con studio in Arezzo, quale legale di fiducia al quale conferire mandato a rappresentare e difendere il Comune di Bibbiena per agire in giudizio nei confronti della Ditta Società Cooperativa Tessile per ottenere il trasferimento dell'immobile identificato in premessa in esecuzione delle convenzioni urbanistiche citate in premessa;
- 2) di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a compiere tutti gli atti conseguenti inclusa la delega al legale nominato;
- 3) di demandare ai Responsabili del servizio Segreteria ed Economico-Finanziaria , ciascuno per le rispettive competenze, ogni adempimento successivo, inclusa l'assunzione di impegno di spesa di Euro 1.500,00, dando atto che la somma potrà subire diminuzioni o aumenti in relazione al corso del procedimento giurisdizionale;
- 4) di dare indirizzi ai Responsabili suddetti nel senso che gli stessi sono autorizzati a compiere tutti gli atti (proposte deliberative/determinazioni) necessari all'espletamento del procedimento giurisdizionale, salvo nuovi indirizzi che l'Amministrazione comunale ritenesse di fornire;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime favorevole votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/00, disponendone altresì la comunicazione in elenco ai Capigruppo consiliari di Maggioranza ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/00 e la trasmissione di copia della presente ai Capigruppo di Minoranza



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

SETTORE N. 3 SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

INADEMPIMENTO OBBLIGO CONVENZIONI URBANISTICHE 5358/1990 E 12.615/1992: NOMINA LEGALE DI FIDUCIA E AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

Bibbiena, li 20/04/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: FAVORILE.

Bibbiena, li 20/4/2005

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

OGGETTO: AZIONE LEGALE A SEGUITO DI INADEMPIMENTO OBBLIGO CONVENZIONI URBANISTICHE 5358/1990 E 12.615/1992: NOMINA LEGALE DI FIDUCIA E AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F. FERRI



IL SEGRETARIO
S. PETRUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio il 21 APR. 2005 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

N. 4270 Reg. di Pubblicazione



Bibbiena, li' 21 APR. 2005

IL MESSO
M. L. Fani

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 21 APR. 2005 al 06 MAG. 2005 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li' 07 MAG. 2005

N. 4270 Reg. Pubbl.

IL MESSO
Istruttore Amministrativo
(Dott.ssa M. Letizia FANI)

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
M. DEL MONTE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dello:

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il (dopo il decimo giorno di pubblicazione)

Li' 02 MAG. 2005



02 MAG. 2005

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Silvia Petrucci